

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POËT, JODICE, MORINO e CASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1967

#### Abolizione del doppio identico cognome

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo comma dell'articolo 299 del Codice civile stabilisce che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio. Con tale norma il legislatore ha voluto tenere in particolare evidenza l'inserimento dell'adottato nel nuovo nucleo familiare.

La disposizione, che, d'altronde, si armonizza perfettamente con i principi etico-sociali sanciti dalla Costituzione, non ha tenuto conto di alcune fattispecie per le quali la aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottato si presenta non solo priva di significato, ma addirittura dannosa.

Si tratta di quei casi in cui l'adottante ha lo stesso cognome dell'adottato, per cui quest'ultimo, in base a quanto disposto dall'articolo 299 del Codice civile, assume, dalla data dell'adozione, un doppio *identico* cognome.

Se casi del genere si sono presentati nel passato in numero limitato, col passare del tempo il tramandarsi del cognome dell'adottato ai propri discendenti ed alle conseguenti generazioni ha provocato l'aumento progressivo del numero di persone che sono fornite di doppio identico cognome.

Tale situazione, che potrebbe sembrare, a prima vista, priva di alcuna rilevanza, a parte una qualche originalità nella composizione dello stesso cognome, si rivela, invece, dannosa ai fini pratici e causa di numerosi inconvenienti, ai quali i titolari del cognome vanno soggetti e a cui devono successivamente ovviare con dispendio di tempo e di denaro.

Molti uffici, infatti, sia pubblici che privati, a volte per errori facilmente verificabili, a volte volutamente, ritenendo uno dei due cognomi determinato da inutile o erronea ripetizione, omettono di trascrivere uno dei due cognomi. Ne deriva che molto spesso documenti di importanza rilevante per la vita del cittadino, quali atti di stato civile, diplomi, trasferimenti di proprietà eccetera vengano prodotti in maniera errata costringendo gli interessati, come già accennato, a procedere a complesse e dispendiose rettifiche.

A ciò vuole ovviare il presente disegno di legge che è inteso all'abolizione del doppio identico cognome, eliminando anzitutto le cause che determinano il suo costituirsi.

L'articolo 1, pertanto, recando una modifica al primo comma, dell'articolo 299 del Codice civile, stabilisce che non si procede all'aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottato nei casi in cui i due cognomi sono identici.

Tale modifica, comunque, che riguarda i casi che potranno verificarsi nel futuro, non favorisce coloro che, o perchè già adottati o perchè da questi discendenti, siano muniti di doppio identico cognome.

Ad evitare che gli interessati debbano ricorrere a complesse procedure per il cambiamento del proprio cognome, l'articolo 2

del disegno di legge stabilisce che a tutti gli effetti previsti dalle leggi vigenti il singolo cognome è riconosciuto valido per l'individuazione di chiunque sia fornito di doppio identico cognome.

Per conseguenza, gli eventuali errori riguardanti la trascrizione di uno solo dei due cognomi non avranno più alcuna rilevanza nè bisogno di rettifiche. Nessun inconveniente potrà, d'altra parte, verificarsi per l'identificazione perfetta degli interessati, che avverrà normalmente, come per il passato, attraverso l'indicazione del luogo e della data di nascita.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 299 del Codice civile è così modificato:

« L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio, ad eccezione dei casi in cui i due cognomi sono identici ».

### Art. 2.

Il singolo cognome è riconosciuto valido, a tutti gli effetti previsti dalle leggi vigenti, per l'individuazione di chiunque sia fornito di doppio identico cognome.